

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DISCIPLINARI

1 **Premessa**. Il Regolamento di disciplina è lo strumento mediante cui l'Istituto Scolastico stabilisce il sistema dei valori protetti; le regole e la casistica delle infrazioni; le sanzioni o interventi disciplinari ammissibili; i criteri e le procedure di irrogazione degli stessi.

Al Regolamento di disciplina è affidata una funzione *dissuasiva* consistente nel contrastare la tendenza a non rispettare le norme, una funzione *correttiva* consistente nel rimarcare l'infrazione con una sanzione opportuna e una *funzione educativa e formativa* consistente nel considerare anche l'intervento disciplinare in funzione del processo di crescita e maturazione dell'alunno.

2. **Il sistema dei valori protetti**. I diritti/doveri irrinunciabili per i singoli e per la comunità scolastica sono i seguenti:

- diritto/dovere alla sicurezza;
- diritto/dovere alla dignità, identità e decoro personale;
- diritto/dovere all'istruzione ed all'educazione;
- diritto/dovere all'integrità e uso appropriato dei beni.

Rispetto a questo sistema di valori si individuano i comportamenti *doverosi* e le *mancanze*.

3. **Le mancanze**. Ai fini della tutela del diritto/dovere alla sicurezza sono considerati sanzionabili i seguenti comportamenti:

- atti di aggressione e violenza fisica nei confronti degli alunni e del personale;
- intimidazioni e minacce consistenti e credibili;
- soprusi e ricatti nei confronti dei compagni;
- comportamenti irresponsabili che creino allarme, preoccupazione e/o che mettano a repentaglio l'incolumità fisica e la sicurezza di tutti;
- introduzione all'interno dell'edificio scolastico di persone estranee o di oggetti pericolosi;
- uscita non autorizzata dall'edificio scolastico.

Ai fini del rispetto della dignità, identità e decoro personale sono considerati sanzionabili:

- offese alla dignità dei compagni quali, ad esempio, scherzi di cattivo gusto, derisione di difetti, attribuzione di nomignoli (con evidente intenzione di offendere), ingiurie, accuse infondate, ecc.;
- offese alla dignità del personale scolastico quali, ad esempio, ingiurie atteggiamenti irrispettosi e maldicenze, ecc.;
- comportamenti che, in modo inequivocabile, mirano ad emarginare per motivi di religione, razza, cultura, convinzioni politiche, sesso, capacità, ecc.
- comportamenti offensivi per la sensibilità religiosa: uso di linguaggio blasfemo;
- offese al comune senso del pudore quali atti osceni, diffusione di materiale pornografico, uso del turpiloquio, ecc.;
- pubblicazione di materiale offensivo su siti internet

Ai fini della tutela del diritto/dovere all'istruzione ed alla educazione sono considerati sanzionabili:

- comportamenti che impediscano sistematicamente all'insegnante di svolgere il proprio lavoro ed alla classe di apprendere;
- disturbo ripetuto al normale e regolare svolgimento della vita di istituto;
- mancanza sistematica ai propri doveri scolastici (compiti, studio, rispetto orari e scadenze, rispetto di regole, ecc.);
- frequenza irregolare o saltuaria e mancata giustificazione delle assenze.

Ai fini del rispetto integrità e uso appropriato dei beni di proprietà dei singoli e/o della scuola sono considerati sanzionabili:

- atti di vandalismo e danni nei confronti dell'edificio scolastico, delle strutture, suppellettili, strumenti e sussidi di proprietà della scuola;
- furto di beni di proprietà della scuola;
- furto, danneggiamento di beni appartenenti ad alunni e al personale scolastico,
- utilizzo improprio di telefoni cellulari o di qualsiasi strumento di riproduzione fissa o in movimento delle immagini all'interno dell'istituto; violazione del divieto di utilizzo di apparecchiatura personale o della scuola per la comunicazione con l'esterno e il collegamento telematico durante lo svolgimento di verifiche;
- falsificazione di documenti o atti: giustificazioni, valutazioni, compiti in classe, pagelle, comunicazioni tra scuola e famiglia;
- violazione del divieto di fumare nei locali della scuola.

4 **Livelli di sanzione.** In relazione alla gravità e/o frequenza dell'infrazione, sono previsti quattro livelli di sanzione, erogabili da parte dei soggetti abilitati di cui all'art. 6.

Sanzioni di primo livello (Singoli docenti)

- 1.1 Richiamo verbale (o ammonizione) in classe o in privato da parte del docente
- 1.2 Assegnazione di attività scolastiche a carattere integrativo, che siano significative sotto il profilo dell'apprendimento ed, eventualmente, legate al tipo di infrazione;
- 1.3 Restrizione temporanea di alcuni diritti e libertà dell'alunno nel contesto scolastico (es. intervallo in classe, sospensione temporanea degli incarichi assegnati, esclusione da determinate attività o servizi non direttamente legati al diritto all'apprendimento, ecc.);
- 1.4 Sequestro di oggetti estranei all'attività scolastica (con restituzioni max. entro un mese all'alunno o alla famiglia);
- 1.5 Imposizione di doveri attinenti alla vita di classe (incarichi , incombenze organizzative, ecc.);
- 1.6 Richiamo scritto all'alunno sul diario di classe / sul registro personale del docente;
- 1.7 Richiamo scritto con comunicazione alla famiglia da parte del docente, del Coordinatore del Consiglio di classe;
- 1.8 Richiesta di risarcimento o riparazione di danni materiali o morali arrecati a cose o persone;
- 1.9 Convocazione dei genitori da parte del docente, Coordinatore del Consiglio di classe per coordinamento degli interventi disciplinari della scuola e famiglie.

Sanzioni di secondo livello (Dirigente Scolastico)

- 2.1 Ammonizione in privato o in classe;
- 2.2 Richiamo scritto con comunicazione alla famiglia;
- 2.3 Richiesta di risarcimento o riparazione dei danni rilevanti arrecati alla scuola, compagni e personale;
- 2.4 Convocazione dei genitori per un colloquio, eventualmente alla presenza del docente, del coordinatore o di membri del consiglio di classe;
- 2.5 Esclusione programmata dall'attività di classe, per una o più ore, al fine di realizzare un *percorso formativo individualizzato*, con valutazione del lavoro svolto;
- 2.7 Preavviso di sospensione: con possibilità per l'alunno di patteggiare periodi più o meno lunghi di comportamento irreprensibile, pena il diventare operativa della sospensione;
- 2.8 Segnalazione cautelativa all'autorità di polizia per fatti rilevanti che lo richiedano.
- 2.9 Denuncia all'autorità giudiziaria per i fatti che lo richiedano (art. 361 del CP)

Sanzioni di terzo livello (Consigli di classe)

- 3.1 Obbligo di rientro pomeridiano per lo svolgimento di attività suppletive e compensative: a) a carattere didattico, quali ad es. compiti, studio, ricerche, ecc., con valutazione da parte del Preside o del docente identificato a seguire l'attività; b) a carattere educativo quali colloquio con tutor, attività psicopedagogiche mirate (es. giochi di ruolo e di simulazione intesi come strumenti per il recupero comportamentale, civile, socio-affettivo), incontro con le parti lese, ecc.;
- 3.2 Sospensione con obbligo di frequenza, per uno o più giorni, con programma personalizzato di studio a scuola e verifica finale;
- 3.3 Assegnazione di attività socialmente utili per un numero determinato di ore;
- 3.4 Sospensione della frequenza scolastica, per uno o più giorni (fino a un massimo di 15), con programma individualizzato di studio a casa;

3.5 Sospensione della frequenza scolastica con esame di riammissione, vertente su un programma di studio personalizzato.

Sanzioni di quarto livello (Commissario straordinario)

- 4.1 Sospensione della frequenza scolastica per periodi superiori ai 15 giorni;
- 4.2 Sospensione fino al termine delle lezioni;
- 4.3 Sospensione fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio;
- 4.4 Sospensione fino al termine delle lezioni con esclusione dall'esame di Stato.

5 **Soggetti abilitati**. I provvedimenti di primo livello sono assunti in piena autonomia da ogni singolo docente, per fatti che si riferiscono al proprio ambito orario e che non coinvolgono alunni di altre classi; gli stessi provvedimenti sono di competenza del Coordinatore e/o dei Collaboratori del Preside (a secondo del rilievo che si intende dare all'intervento), qualora travalichino l'ambito orario e/o di classe.

I provvedimenti di secondo livello sono di competenza esclusiva del dirigente scolastico e sono assunti su segnalazione dei docenti, del coordinatore del Consiglio di classe o dei Collaboratori.

I provvedimenti di *terzo livello* sono assunti dal Consiglio di classe, convocato in seduta straordinaria dal dirigente scolastico. I provvedimenti di quarto livello sono assunti dal commissario straordinario in sostituzione del Consiglio di Istituto.

6. **Principi e criteri per le sanzioni**. L'irrogazione di provvedimenti disciplinari, di qualunque livello e da parte di qualunque soggetto, deve avvenire nel rispetto di alcuni principi e criteri.

Quanto ai principi, l'intervento tiene conto: a) dell'efficacia ai fini della maturazione della *coscienza civile, morale e sociale* degli alunni; b) del contributo alla condivisione dei diritti/doveri irrinunciabili; c) della ricaduta sui livelli di tensione e conflittualità scuola-famiglia, scuola-alunni; e) di eventuali danni correlati.

Quanto ai criteri, sono considerati vincolanti i seguenti.

a) **Accertamento di responsabilità individuale**: prima di procedere all'irrogazione della sanzione, soprattutto per fatti di un certo rilievo, occorre accertare in modo accurato il grado di responsabilità di ogni singolo colpevole attraverso la verifica di fatti, testimonianze, livelli di consapevolezza circa la norma infranta, eventuali carenze organizzative e di vigilanza del personale, ecc. E' ammessa la contestazione di responsabilità collettiva e la conseguente alla sanzione di gruppo o classe, solo in senso residuale e purché non determini situazioni di evidente ingiustizia.

b) **Gradualità**: considerato il prevalente carattere educativo dell'intervento disciplinare, nel decidere la sanzione, occorre tener conto del comportamento pregresso dei responsabili; l'attuazione del criterio di gradualità richiede che si conservi traccia di tutti gli interventi disciplinari assunti, mediante una scheda personale.

c) **Proporzionalità**: l'applicazione del precedente principio trova una limitazione nella necessità, in certi casi, di commisurare la consistenza dell'intervento alla gravità dell'infrazione; sono fattori rilevanti da considerare, in proposito, l'entità del danno arrecato a persone o cose, la risonanza e la significatività dell'episodio all'interno ed all'esterno della scuola.

d) **Uniformità**: nell'irrogazione di interventi disciplinari, occorre che i singoli docenti ed i Consigli di classe uniformino il più possibile le modalità di intervento, al fine di evitare rilevanti disparità di trattamento tra alunni e classi.

7. **Passi procedurali**. Nell'irrogare provvedimenti disciplinari di terzo e quarto livello i soggetti autorizzati a farlo si attengono alle seguenti indicazioni procedurali.

Scuola secondaria I grado. Il coordinatore del consiglio di classe, il coordinatore di plesso o il dirigente scolastico accertano i fatti. Nel caso in cui gli indizi siano consistenti, s'informano l'alunno e la famiglia dell'avvio del procedimento disciplinare e si convoca il Consiglio di classe straordinario. Durante la seduta del Consiglio si assume il provvedimento disciplinare che diventa immediatamente esecutivo.

Liceo. Il coordinatore del Consiglio di classe, il coordinatore di Plesso o il dirigente scolastico accertano i fatti; nel caso in cui gli indizi siano consistenti s'informano l'alunno e la famiglia

dell'avvio del procedimento disciplinare e si convoca il Consiglio di classe straordinario. Durante il Consiglio straordinario, con la presenza dei rappresentanti, l'alunno è invitato a esporre le proprie ragioni; si procede alla valutazione del caso e all'assunzione del provvedimento disciplinare.

Nel caso della sospensione, fino a 5 giorni, la stessa diventa immediatamente operativa; nel caso di sospensione superiore ai 5 giorni l'irrogazione effettiva è prevista al termine dell'eventuale procedura di garanzia con ricorso all'Organo di garanzia.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e - ove necessario - con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro - ove possibile - nella comunità scolastica.

In tutti i casi di sospensione è ammesso il ricorso all'Organo di garanzia, entro il termine di 15 giorni dalla data del consiglio di classe straordinario.

Nel caso di sanzioni di quarto livello si procede in modo analogo.

8. Organo di garanzia. L'organo di garanzia previsto dall'art 2 del DPR del 21 Novembre 2007, n. 235 è così costituito:

- Dirigente Scolastico (Presidente);
- un docente designato su proposta del Collegio docenti dal Commissario straordinario;
- due genitori individuati dal Commissario straordinario fra i rappresentanti della componente genitori, sostituibili da un supplente nel caso in cui il ricorso sia relativo a sanzione irrogata al/alla figlio/a del rappresentante;
- un alunno individuato dal Commissario straordinario fra i rappresentanti della componente alunni, sostituibile da un supplente nel caso in cui il ricorso sia relativo a sanzione irrogata allo stesso rappresentante,.

9. Norme di riferimento. Per la stesura del presente Regolamento il riferimento è costituito dalle seguenti norme:

- RD 653/1925;
- DPR 249 del 24 giugno 1998;
- DPR del 21 Novembre 2007, n. 235;
- CM 3602/P0 del 31 luglio 2008.